

Allegato ^e
all'atto
rep. n. 2872
racc. n. 227

STATUTO
contenente le norme sul funzionamento
della
“Associazione Volontari Dokita ODV”



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione

1. È costituita l'Associazione di volontariato riconosciuta denominata "Associazione Volontari Dokita ODV" (da ora in avanti denominata "Associazione"), nel rispetto del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e della normativa in materia.
2. L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato, ai sensi degli artt. 32 e ss. del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore, di seguito "il Codice"), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
3. L'Associazione, in virtù dell'iscrizione nell'apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di ODV e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
4. Fino all'avvenuta iscrizione nel RUNTS, l'acronimo "ODV" potrà comunque essere inserito nella denominazione sociale, qualora l'Associazione risulti iscritta come organizzazione di volontariato ai sensi della Legge 266 del 1991.

Art.2 – Sede e Durata

1. L'Associazione ha sede legale in Roma, Vicolo del Conte, 2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Roma non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
2. L'Associazione opera nel territorio della provincia di Roma e nel territorio nazionale e internazionale.
3. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, potrà istituire sedi operative secondarie in Italia e all'estero.
4. L'Associazione ha durata indeterminata.

Art.3 – Finalità e Attività

1. L'Associazione si ispira all'azione di Clemente Maino, detto "Dokita" e a quella di Luigi Maria Monti, rispettivamente membro e fondatore della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione (in sigla C.F.I.C) e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato. In particolare:

Romero Jorge Alfredo

a) ritiene che ogni persona debba poter godere pienamente dei propri diritti e partecipare dignitosamente e attivamente alla vita della comunità favorendone lo sviluppo;

b) considera lo sviluppo come ampliamento delle capacità di ogni persona - intesa come individuo e membro della comunità - e, pertanto, come sviluppo umano integrale, universale e sostenibile in senso sociale, economico, politico ed ambientale;

c) considera la cooperazione internazionale come strumento fondamentale per il perseguimento della pace e dello sviluppo soprattutto dei gruppi più poveri e vulnerabili, con particolare riguardo ai minori e alle persone con disabilità, offrendo loro opportunità educative, formative e occupazionali, nonché strumenti per la promozione e protezione dei propri diritti;

d) crede nello spirito del servizio volontario orientato allo sviluppo dei popoli e alla promozione dei diritti umani e della pace.

2. Le iniziative che l'Associazione si propone di svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati, o delle persone aderenti agli enti associati, sono prevalentemente a favore di terzi.

3. L'Associazione persegue le seguenti finalità:

a) lotta alla povertà, alle disuguaglianze e all'esclusione sociale. In particolare, l'Associazione opera a favore di persone con disabilità, ammalati, minori, donne e uomini in condizione di vulnerabilità socio-economica, e delle popolazioni colpite da emergenze umanitarie, realizzando progetti volti a garantire il pieno godimento dei diritti umani fondamentali;

b) perseguimento della pace, dello sviluppo umano e sostenibile, promozione e protezione dei diritti umani;

c) promozione e diffusione della cultura e pratica del volontariato;

d) diffusione di una cultura solidaristica, di inclusione e di cooperazione tra i popoli.

4. Per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lettera a);

- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);

- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni (lettera j);

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lettera k);

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lettera l);
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (lettera m);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni (lettera n);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106 (lettera p);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r);
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (lettera t);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u);
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lettera v);
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244 (lettera w);



5. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- a) identificare, elaborare e attuare programmi orientati alla lotta alla povertà e alle disuguaglianze, alla promozione dell'inclusione e coesione sociale, alla promozione e protezione dei diritti umani, con particolare riguardo ai minori, alle persone con disabilità e ai gruppi vulnerabili, allo sviluppo socio-economico, all'inserimento socio-professionale, al rafforzamento della società civile e delle istituzioni, alla protezione dell'ambiente, delle risorse naturali e del patrimonio artistico e culturale, soprattutto attraverso l'educazione, la formazione e ogni altra azione funzionale al perseguimento delle finalità sopra specificate;
- b) intervenire nelle situazioni di emergenza determinate da conflitti o disastri naturali, nei paesi ove siano già in corso interventi con partner locali oppure dietro loro specifica richiesta, perseguendo gli obiettivi tipici dell'aiuto umanitario e il ripristino di condizioni di sviluppo a sostegno delle comunità e dei gruppi più vulnerabili;
- c) identificare, elaborare e realizzare programmi nel campo delle migrazioni, dell'integrazione, dell'inclusione e dell'intercultura, in Italia e all'estero, ispirati alla promozione e protezione dei diritti umani;
- d) agire in rappresentanza («advocacy») dei principali destinatari dei propri programmi e dei partner per veicolare le istanze e gli interessi presso le sedi istituzionali ove ciò sia consentito alle organizzazioni della società civile, nonché il lavoro in rete («networking») con altri organismi ed enti, per intervenire sinergicamente sui decisori politici, amministrativi, economici e sociali, a livello nazionale e internazionale, e promuovere cambiamenti ispirati allo sviluppo umano e sostenibile e alla promozione e protezione dei diritti umani;

Jorge Alberto Romero

- e) realizzare attività di ricerca e valutazione (sociale, economica, giuridica o di altra natura) concernenti i temi connessi alle proprie finalità, anche in collaborazione con istituti e organizzazioni nazionali e internazionali, pubbliche e private, con particolare riguardo alla diffusione di informazioni relative alla vita e alle opere di Clemente Maino "Dokita";
- f) formare volontari e operatori per lo sviluppo, con l'obiettivo di accrescere in modo adeguato la loro conoscenza sui caratteri e sulle dinamiche dello sviluppo;
- g) comunicare, informare e formare sulle tematiche connesse alle proprie finalità, tra le quali la cooperazione internazionale allo sviluppo umano e sostenibile, l'aiuto umanitario, la promozione e protezione dei diritti umani, il volontariato;
- h) sensibilizzare l'opinione pubblica o gruppi target specifici, sui temi di educazione alla cittadinanza globale e intercultura;
- i) promuovere, realizzare e gestire in Italia e all'estero programmi sanitari integrati finalizzati alla prevenzione, all'assistenza medica ed infermieristica, alla terapia ed alla riabilitazione, nonché al reinserimento sociale delle persone con disabilità;
- j) promuovere, realizzare e gestire in Italia e all'estero programmi in campo socio-sanitario, educativo, assistenziale a beneficio di soggetti e/o gruppi in condizioni di disagio sociale, economico e culturale;
- k) curare la redazione, la stampa, la diffusione di giornali, riviste, opuscoli, materiali audiovisivi, film; organizzare conferenze, seminari, congressi sul tema della solidarietà, della cooperazione internazionale, del volontariato e su argomenti di attualità medica, farmacologica, psicologica, sociale, assistenziale e scientifica in genere, nonché di etica e morale;
- l) fondare e gestire in Italia e all'estero, scuole d'ogni ordine e grado, università ed atenei, centri di formazione professionale, di aggiornamento, di ricerca e studio e di problemi collegati al lavoro ed allo sviluppo socio-economico;
- m) istituire e gestire in Italia e all'estero centri di produzione e di sperimentazione di prodotti e presidi protesici di ogni tipologia; di farmaci e sussidi farmacologici, comunque con lo scopo di perseguire le finalità statutarie;
- n) promuovere e supportare associazioni di volontariato e associazioni senza scopo di lucro in Italia e all'estero;
- o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

6. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

7. L'Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

8. Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed

altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo rappresentante legale ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto dell'Associazione e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima Assemblea utile deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.



forse Alberto
Romano

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minori di età dovranno essere firmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, fatte salve in ogni caso le autorizzazioni di legge. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, salvo quanto disposto dall'articolo 15, comma 2 del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto;
- c) decesso dell'associato;
- d) scioglimento dell'ente associato.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso

l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, pec o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in merito all'appello proposto deciderà la prima Assemblea utile; gli eventuali appelli eventualmente proposti dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine del giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla deliberazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.9 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e dall'eventuale apposito regolamento interno dell'Associazione adottato ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto.



Romano Jape Albedo

Titolo IV

Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, se nominato;
- d) l'Organo di revisione, se nominato.

2. L'accesso alle cariche sociali è consentito a ciascun associato. Se il socio non è persona fisica l'accesso è consentito al legale rappresentante o ad un suo delegato.

Art.12 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente ovvero, in caso di impossibilità di questi, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti.

3. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati ove il numero complessivo degli associati sia inferiore a cinquecento, e fino ad un massimo di cinque associati ove il numero complessivo degli associati sia superiore a cinquecento. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

4. La convocazione dell'Assemblea degli associati avviene a cura del Consiglio Direttivo ed è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (decimo) degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

5. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati in forma cartacea e/o informatica (es: pec, e-mail, ecc.) almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno e, eventualmente, la piattaforma che verrà utilizzata per l'audio/video conferenza. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante audio/videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

8. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato o dal Notaio. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, se nominato;
- c) eleggere e revocare l'organo di revisione, se nominato;
- d) approvare il bilancio di esercizio dell'Associazione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- j) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto presenti in proprio o per delega, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Romer for Alredo

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un singolo voto. Per gli associati diversi dalle persone fisiche, il diritto di voto è espresso dal legale rappresentante o da un suo delegato.
2. Per gli associati minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato sino al compimento del diciottesimo anno di età dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati, ed è composto da un numero di membri, che può variare da 3 (tre) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
2. Al Consiglio Direttivo si applica l'art.2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza.
3. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art.2475-ter del Codice civile.
4. I Consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto in forma cartacea e/o informatica (es: pec, e-mail, ecc.), deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audio/videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.
2. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione,
3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) nominare il Presidente, Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
 - e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - j) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - k) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
 - l) deliberare sull'istituzione di sedi operative secondarie dell'Associazione;
 - m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
4. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
5. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione, rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la rappresentanza legale e la firma sociale.
2. Il Potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti; la nomina avviene a maggioranza.



Romeo Jorge Alredo

4. Il Presidente cessa dalla sua carica per scadenza del mandato insieme al Consiglio Direttivo che lo ha nominato;

5. La carica di Presidente può essere revocata dall'Assemblea.

6. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

7. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- b) svolgere l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta;
- c) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- d) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- e) riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza;
- f) Il Presidente ha la facoltà di delegare alcune competenze al Vice-Presidente e ad altri Consiglieri, di nominare procuratori speciali, di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualsiasi grado di giurisdizione;
- g) Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

8. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16 del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'Organo di Controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato dall'Assemblea degli associati per libera determinazione o nei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs. n.117/2017 e almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397 del Codice civile.
2. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. L'organo di controllo, se collegiale, nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.

2. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Roma
forse
Alfredo

Art.23 - L'organo di revisione

1. Salvo il disposto del comma 2 del precedente art.22, l'Assemblea degli associati nomina l'organo di revisione per libera determinazione o qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore. In ogni caso, la nomina è obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice
2. L'organo di revisione può essere monocratico, collegiale, oppure una società di revisione legale. I membri dell'organo di revisione, non necessariamente scelti tra gli associati, devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
3. L'organo di revisione, ove nominato, rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
4. L'organo di revisione, se collegiale, nomina al proprio interno un Presidente.
5. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 24 – Retribuzione dei membri degli organi dell'Associazione.

1. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione; i criteri per la determinazione dei predetti rimborsi e le relative modalità di erogazione sono disciplinati da apposito regolamento interno dell'Associazione adottato ai sensi dell'art.29 del presente Statuto.
2. È ammesso il compenso per i componenti dell'Organo di Controllo che abbiano la qualifica di revisore dei conti e siano iscritti nell'apposito registro e per i membri dell'Organo di revisione; la retribuzione annuale dei predetti soggetti deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Titolo V

I libri sociali

Art.25 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il registro dei volontari.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. I libri di cui al primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui al secondo e terzo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.26 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.27 - Risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - a) dai beni di proprietà dell'Associazione;
 - b) da fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
 - c) da erogazioni, donazioni e lasciti, espressamente destinati al patrimonio.
2. I proventi dell'Associazione sono costituiti da:
 - a) quote e contributi degli associati;
 - b) eredità, erogazioni, donazioni e legati, espressamente destinati all'Associazione;
 - c) contributi privati;
 - d) contributi dello Stato, Regioni, enti locali e altre istituzioni pubbliche nazionali, nonché dell'Unione Europea, di Agenzie delle Nazioni Unite e di altri organismi internazionali;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) proventi relativi allo svolgimento delle attività di interesse generale, salvo il disposto di cui all'articolo 33, 3° comma del Codice Del Terzo Settore;
 - g) proventi da attività diverse ai sensi dell'art.6 del Codice;
 - h) proventi derivanti da raccolte fondi ai sensi dell'art.7 del Codice;
 - i) rimborsi relativi a convenzioni ai sensi dell'art.56, comma 1, del Codice;
 - j) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice ai sensi della normativa vigente.

Art.28 - Bilancio di esercizio

1. I documenti di bilancio dell'Associazione e del bilancio sociale ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno, o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 14 del Codice, delle altre norme applicabili e delle relative norme di attuazione.



Romano
forge
Alfredo

2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.



Art.29 – Regolamenti

1. Il Consiglio Direttivo potrà emanare uno o più regolamenti interni per dare esecuzione al presente Statuto.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.